

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Piano dei pagamenti dei debiti scaduti verso le imprese in attuazione del D.L. 35/2013

In ossequio a quanto previsto dall'art. 6, comma 3 del Decreto Legge n. 35/2013, convertito nella Legge n. 64/2013, viene pubblicato il piano dei pagamenti dei debiti di parte capitale liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine.

Anno 2013

Tempo medio di pagamento calcolato facendo la differenza fra la data di emissione del mandato e la data di scadenza della fattura (la data di scadenza della fattura è di 30 giorni dalla data di registrazione della fattura)	+17,73
--	---------------

Anno 2014

Indicatore tempestività dei pagamenti annuale 2014	+17,99
--	---------------

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti è stato calcolato in osservanza delle disposizioni contenute ai commi 1, 3, 4, 5 dell'art. 9 del DPCM 22/09/2014, ossia

- 1. Le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti».
- 3. L'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.
- 4. Ai fini del presente decreto e del calcolo dell'indicatore si intende per:
 - a. "transazione commerciale", i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
 - b. "giorni effettivi", tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;
 - c. "data di pagamento", la data di trasmissione dell'ordinativo di pagamento in tesoreria;
 - d. "data di scadenza", i termini previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192;
 - e. "importo dovuto", la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.
- 5. Sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso.